

A cura di Sandra Pennacini

Emergenza coronavirus: il quadro delle attività sospese

L'evoluzione nel tempo delle attività soggette a sospensione alla luce del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e del D.P.C.M. 22 marzo 2020

Categoria: **Finanziaria**
Sottocategoria: **Covid-19**

L'emergenza Covid-19 viene affrontata dal Governo "step by step", in aderenza all'evoluzione della situazione epidemiologica. In conseguenza di ciò, nell'arco di un mese circa si sono succeduti innumerevoli interventi, che stanno causando non poca confusione.

La presente trattazione ha lo scopo di riepilogare lo stato delle attività consentite e di quelle soggette a sospensione obbligatoria, con relative date di decorrenza dell'obbligo di sospensione e data di termine attuale, salvo ulteriori proroghe.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Disposizioni in materia di commercio al dettaglio, servizi alla persona e ristorazione	2
Allegato 2 D.P.C.M. 11 marzo 2020 Servizi alla persona che possono continuare ad essere forniti	4
Somministrazione alimenti e bevande – D.P.C.M. 11 marzo 2020	4
D.P.C.M. 22 marzo 2020	5
Disposizioni in materia di attività non già precedentemente interessate dal D.P.C.M. 11 marzo 2020	5
Le attività sospese dal D.P.C.M. 22 marzo 2020	6
D.P.C.M. 22 marzo 2020 – Le attività NON sospese	6
D.P.C.M. 22 marzo 2020 – Altre attività che possono proseguire	9
D.P.C.M. 22 marzo 2020	
Altre attività che possono proseguire previa comunicazione al Prefetto	10
D.P.C.M. 22 marzo 2020 –Attività essenziali sanità e alimentari	10
I quesiti	10

Premessa

In premessa occorre precisare che due sono i provvedimenti chiave in materia di sospensione di attività economiche, **entrambi ancora in vigore:**



IL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 che ha imposto la sospensione delle attività di
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO, RISTORAZIONE ED I SERVIZI ALLA PERSONA.**



Nel disporre la sospensione delle attività di **commercio al dettaglio, ristorazione e servizi alla persona**, sono altresì state individuate attività che - seppure rientranti nel commercio al dettaglio e servizi alla persona - **hanno potuto proseguire l'attività in quanto ritenute essenziali.** Alcune deroghe sono anche state previste nell'ambito della ristorazione, ma successivamente sono state parzialmente cancellate dalla successiva ordinanza Ministero della Salute del 20 marzo 2020.

D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Disposizioni in materia di commercio al dettaglio, servizi alla persona e ristorazione



Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, **le cui previsioni sono ancora valide per le attività prese in considerazione dal questo Decreto**, hanno dovuto sospendere l'attività a **partire dal 12 marzo e fino al 25 marzo, termine poi ulteriormente prorogato al 3 aprile** dal D.P.C.M. 22 marzo 2020:



- Le attività commerciali **al dettaglio;**
- **I servizi di ristorazione;**
- **Le attività inerenti i servizi alla persona.**



RICORDA - tutte le attività rientranti in queste tre macro categorie, quindi **sono sospese dal 12 marzo**, ma il D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha altresì stabilito alcune importanti **deroghe all'obbligo di sospensione**, agli allegati 1 e 2 al Decreto stesso.


Allegato 1 D.P.C.M. 11 marzo 2020
Esercizi di commercio al dettaglio che possono restare aperti

- Ipermercati;
- Supermercati;
- Discount alimentari;
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ATECO 47.2);
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Farmacie;
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (parafarmacie);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura ed affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (televendite);
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Autorizzati anche i **mercati**, ma solo per il commercio di alimentari.

Allegato 2 D.P.C.M. 11 marzo 2020

Servizi alla persona che possono continuare ad essere forniti

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- Servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- Attività del settore agricolo, compresa filiera;
- Attività del settore zootecnico di trasformazione agroalimentare, compresa filiera.

Somministrazione alimenti e bevande – D.P.C.M. 11 marzo 2020



OSSERVA - per quanto riguarda i servizi di ristorazione, ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 l'attività deve essere sospesa (mentre in precedenza era stata consentita con restrizione di orario di apertura al pubblico dalle 6.00 alle 18.00).

Devono quindi essere chiusi al pubblico:

- Bar;
- Ristoranti;
- Gelaterie;
- Pub;
- Pasticcerie.



NOTA BENE - tutte queste attività, tuttavia, **possono continuare ad operare a condizione che vengano effettuate esclusivamente consegne a domicilio**, nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, anche con riferimento al trasporto ed alla consegna.

Inoltre, il D.P.C.M. 11 marzo 2020 aveva disposto la **prosecuzione** delle attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli esercizi:



- Ubicati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo strade ed autostrade;
- Ubicati all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali;
- Ubicate negli ospedali.



AGGIORNAMENTO: con successiva ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute è stata imposta la **chiusura anche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante**, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali, mentre restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

D.P.C.M. 22 marzo 2020

Disposizioni in materia di attività non già precedentemente interessate

dal D.P.C.M. 11 marzo 2020



ATTENZIONE! - per comprendere il quadro complessivo delle attività soggette a sospensione, e di quelle invece consentite, **occorre aver ben chiaro che le disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020 restano pienamente in vigore.**

Di conseguenza, se le attività delle quali si vuole verificare la possibile prosecuzione rientrano nel:

- Commercio al dettaglio
- Somministrazione alimenti e bevande
- Servizi alla persona

L'unico riferimento da prendere in considerazione è il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il suo elenco di attività "vietate", ed gli allegati che concedono esplicite deroghe, già sopra richiamati.



IL D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha ulteriormente **AMPLIATO** il novero delle attività soggette a sospensione. Se prima la sospensione riguardava solo commercio al dettaglio, servizi alla persona e somministrazione alimenti e bevande (con le diverse eccezioni previste), ora riguarda **tutte le altre attività produttive**, a meno che non si tratti di attività "essenziali" come da allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020.

Le attività sospese dal D.P.C.M. 22 marzo 2020

Fermo restando quanto previsto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività non essenziali, **a meno che non siano svolte in modalità agile.**

Sono interessate dalla sospensione, quindi, tutte le attività **produttive industriali e commerciali** (all'ingrosso, posto che il dettaglio è già disciplinato dal precedente decreto), **tranne quelle elencate nell'allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020.**

NOTA BENE - le attività sospese in forza del D.P.C.M. 22 marzo 2020 potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza (art. 1 comma 4).

Di fatto, queste attività sono definitivamente sospese a partire dal 26 marzo, e fino al 3 aprile.

D.P.C.M. 22 marzo 2020 – Le attività NON sospese

Allegato 1 D.P.C.M. 22 MARZO 2020

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e RETI



13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center

82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

D.P.C.M. 22 marzo 2020 – Altre attività che possono proseguire

Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, **tutte le attività professionali** possono proseguire (anche se rientranti in codici ATECO non presenti nell'allegato 1 al Decreto) ma resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, punto 7, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ovvero:

- Massima attuazione al lavoro agile;
- Incentivare ferie e congedi;
- Sospendere i reparti non indispensabili;
- Assumere protocolli anti contagio, distanza di sicurezza, sanificazione dei locali.

D.P.C.M. 22 marzo 2020

Altre attività che possono proseguire previa comunicazione al Prefetto



L'art. 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, lettera d), prevede che sono consentite anche le attività non espressamente elencate all'allegato 1 che sia funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di quelle essenziali, a condizione che venga effettuata una **comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l'attività produttiva, nella quale devono essere espressamente indicate le imprese e le amministrazioni (servizi di pubblica utilità) beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.**

Effettuata la comunicazione, l'attività può proseguire, ma il Prefetto può disporre la sospensione se non ravvede il rispetto delle condizioni richieste.

D.P.C.M. 22 marzo 2020 –Attività essenziali sanità e alimentari

E' sempre autorizzata l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di:

- Farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici;
- Prodotti agricoli ed alimentari;
- Ogni attività funzionale a fronteggiare l'emergenza.

I quesiti

A seguire forniamo brevi risposte in ordine ai numerosi quesiti pervenuti in Redazione



DOMANDA	RISPOSTA
Abbiamo un'attività che non rientra in quelle che possono rimanere aperte ma al tempo stesso abbiamo un e-commerce. Come dobbiamo gestire le vendite? Dobbiamo bloccare le spedizioni fino al 3 aprile? (abbiamo notato che diversi e-commerce non hanno bloccato le vendite ... nel ns. caso prodotti di cartoleria... cosa che invece hanno fatto i supermercati).	Il blocco delle vendite dei prodotti non alimentari nei supermercati è connesso al divieto di vendita di generi non alimentari al dettaglio previsto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020. Il medesimo Decreto, tuttavia, prevede espressamente che possa proseguire l'attività di vendita effettuata via internet , per qualsiasi tipo di prodotto, quindi l'e-commerce può proseguire.

<p>Un mio cliente commercia all'ingrosso prodotti chimici per l'enologia ed anche prodotti chimici per il settore dell'industria alimentare (additivi come la lisina per i prosciutti, gelatine per caramelle e dolci) e dice che sta avendo un sacco di ordini dato l'aumento dei consumi di dolci e caramelle in questo momento di chiusura generale. Il suo codice attività è il 46.75, commercio ingrosso di prodotti chimici, per cui non rientra nell'elenco dei codici allegato al DCPM 22.03. Rientra però secondo me nelle industrie collegate alla filiera alimentare, per cui gli ho suggerito di fare la comunicazione via pec alla pec della Prefettura per comunicare questa realtà e continuare l'attività. Secondo voi è giusto? Grazie</p>	<p>Il comportamento adottato è corretto.</p> <p>La filiera alimentare rientra tra i settori garantiti, ma posto che il codice attività come evidenziato non rientra nell'allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020 è necessario effettuare una comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l'attività produttiva, nella quale devono essere espressamente indicate le imprese e le amministrazioni (servizi di pubblica utilità) beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.</p> <p>Effettuata la comunicazione, l'attività può proseguire, ma il Prefetto può disporre la sospensione se non ravvede il rispetto delle condizioni richieste.</p>
<p>Le attività di autolavaggio possono operare?</p> <p>Lavaggio auto</p> <p>codice ateco:</p> <p>45.20.91</p>	<p>L'allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020 vede tra le attività consentite la classe</p> <p>45.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI</p> <p>Della quale fa parte anche il lavaggio auto</p> <p>L'attività è pertanto consentita.</p>
<p>Un'attività fra quelle che devono rimanere chiuse, ha un distributore automatico. La socia mi chiede se può effettuare rifornimento della macchina e cosa deve scrivere sull'autodichiarazione se incontra il controllo mentre va in negozio. Grazie</p>	<p>Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 prevede tra le attività autorizzate il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. Tale disposizione resta pienamente valida. Nell'autocertificazione si potrebbe indicare esigenze di lavoro per rifornimento distributore automatico, attività autorizzata ai sensi dell'allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020.</p>

<p>Le attività di commercio al dettaglio/ingrosso di vernici possono rimanere aperte dopo le prescrizioni del D.P.C.M. ultimo?</p>	<p>Per una risposta più precisa è necessario conoscere il codice ATECO dell'attività. Se si tratta del 46.73.40 - Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici – l'attività all'ingrosso deve essere sospesa in quanto non presente in allegato 1 D.P.C.M. 22 marzo 2020. Per quanto riguarda il dettaglio, invece, se si tratta di ATECO 47.52.10, Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, la voce è presente all'allegato 1 D.P.C.M. 11 marzo, quindi la cessione al dettaglio in un esercizio così identificato è autorizzata.</p>
<p>Il decreto del 22 marzo 2020, nella lista delle attività che possono rimanere aperte, dimentica " i servizi per onoranze funebri". Chi darà degna sepoltura ai nostri cari?</p>	<p>Attenzione a non confondere il D.P.C.M. 22 marzo con quello dell'11 marzo che resta pienamente in vigore e vede tra le attività autorizzate (allegato 2), i Servizi di pompe funebri e attività connesse. L'attività prosegue.</p>
<p>Le attività autorizzate oggi si aggiungono a quelle dell'11marzo, per entrambi gli altri 1 e 2?</p>	<p>Esatto</p>
<p>Attività di ferramenta: stamattina sono passati i carabinieri ed hanno fatto chiudere perché loro hanno solo l'allegato al D.P.C.M. e l'intera categoria 47 non c'è.</p>	<p>Nel quesito posto non si comprende se si tratta di commercio all'ingrosso o al dettaglio. All'ingrosso l'attività deve essere sospesa entro il 25 marzo (D.P.C.M. 22 marzo), al dettaglio, invece, se l'esercizio esercita l'attività di commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico ATECO 47.52.10, può proseguire ai sensi dell'allegato 1 D.P.C.M. 11 marzo 2020.</p>
<p>Stando all'allegato 1 D.P.C.M. 22 marzo anche i tabacchi 47.26.00 non ci sono e quindi dovrebbero essere chiusi.</p>	<p>Se parliamo di commercio al dettaglio, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 non è inerente.</p>

	<p>Valgono le previsioni del D.P.C.M. 11 marzo, che vedono all'allegato 1 permesse le attività di Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)</p>
<p>Piemonte. Leggo il D.P.C.M. 22/3 e verifico alcuni codici ATECO dei miei clienti artigiani considerati come essenziali, per cui possono secondo la norma nazionale continuare l'attività. Esempio codice 43.21.01 installazione di impianti elettrici, oppure 81.21.00 per le imprese di pulizie.</p> <p>Il decreto del 21/03 della regione Piemonte è invece più restrittivo, decretando al n. 14 la sospensione di tutte le attività [...] artigianali di servizio "ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività".</p> <p>Ora mi chiedo un'impresa di pulizie artigiana deve rimanere in attività (D.P.C.M. 22/3) oppure deve chiudere (D.R. Piemonte 21/3)?</p> <p>Oppure può essere considerata un servizio di pubblica utilità visto che fa parte dei codici ATECO diramati con il D.P.C.M. DEL 22/3?</p>	<p>Per la regione Piemonte e la regione Lombardia diverse sono le previsioni delle delibere adottate il 21 in conflitto con il D.P.C.M. 22 marzo.</p> <p>Il presidente della Lombardia Fontana ha richiesto formali chiarimenti al Governo.</p> <p>Al momento, anche per un approccio prudenziale, si consiglia di attendere chiarimenti posto che è facoltà delle Regioni normare in materia di Sanità, vi è quindi molta confusione sulle priorità.</p> <p>Per quanto riguarda le attività di pulizia, tuttavia, visto l'emergenza sanitaria si ritiene che le stesse rientrino giustificatamente nella locuzione "servizi di pubblica utilità o indifferibili e necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività", non fosse altro per il continuo richiamo nelle norme ministeriali alla sanificazione dei locali.</p>
<p>Un negozio che vende, tra le altre cose per bambini, dispositivi antiabbandono è obbligata a chiudere? Oppure tiene chiuso ma per emergenze va in negozio?</p>	<p>L'attività non pare rientrare tra quelle di cui all'allegato 1 D.P.C.M. 11 marzo 2020. L'esercizio al dettaglio è quindi sospeso fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe</p>
<p>Il promotore finanziario è come gli agenti di commercio?</p>	<p>Promotori finanziari</p> <p>codice ateco:</p> <p>66.19.21</p> <p>Rientra tra le attività autorizzate ai sensi allegato 1 D.P.C.M. 22 marzo 2020</p>

Una pasticceria può produrre e consegnare a domicilio?	Sì, ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020, che è espressamente richiamato anche dal D.P.C.M. 22 marzo 2020
Le cartolerie codice ATECO 476220 possono restare aperte?	No, le cartolerie sono esercizi al dettaglio non inclusi nell'allegato 1 D.P.C.M. 11 marzo 2020. Devono aver sospeso l'attività dalla promulgazione di tale decreto.
Il D.P.C.M. del 22 rinvia per le attività commerciali a quello dell'11. Quindi i due elenchi vanno messi insieme? Inoltre per le lavanderie nulla è previsto. Ma non si tratta di attività che vanno anche a supporto ai servizi assistenziali o a chi ha problemi di quarantena? Ci vorrebbe addirittura l'autorizzazione prefettizia per continuare?	Tutto quanto normato nel D.P.C.M. 11 marzo resta in vigore. Nello specifico, le lavanderie sono previste all'allegato 2. Effettivamente il D.P.C.M. 22 marzo rimanda al decreto dell'11 con la locuzione "attività commerciali" ma si ritiene che il rinvio debba intendersi in senso ampio anche alle attività di cui all'allegato 2 D.P.C.M. 11 marzo 2020.
Buongiorno, ristoranti e pasticcerie possono operare con consegne a domicilio o devono chiudere sino al 03/04/2020?	Vale il D.P.C.M. 11 marzo 2020: chiusura al pubblico fino al 3 aprile (dapprima previsto fino al 25 marzo, poi prolungato al 3 aprile dal D.P.C.M. 22 marzo); confermata la possibilità di effettuare consegne a domicilio
Tutte le attività di commercio all'ingrosso se non esposte in elenco allegato 1 D.P.C.M. 22.03.2020 vanno chiuse?	Esatto
Il D.P.C.M. dell'11 marzo regola la chiusura del commercio al dettaglio?	Esatto
Ma possibile che i macellai e gli alimentari devono stare chiusi? Il codice ateco 47 non è contemplato nell'allegato 1!	Attenzione, il commercio al dettaglio è normato dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, le vendite di alimentari sono autorizzate. Se parliamo di ingrosso, anche il D.P.C.M. 22 marzo 2020 garantisce comunque la filiera alimentare.

<p>Il comma 4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.</p>	<p>Esatto, ciò significa che le attività sospese dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 di fatto potranno operare fino al 25, chiudendo gli ultimi affari e ponendo in essere tutto ciò che è necessario per sospendere l'attività (es. spegnimento degli impianti).</p>
<p>Buonasera ...ma il codice 960300 servizi cimiteriali non è contemplato tra le attività essenziali? Che si fa?</p>	<p>Servizi alla persona: disciplinati dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, allegato 2, e quindi autorizzati.</p>
<p>Un centro uffici che tra gli altri ospita attività che rientrano nell'allegato 1 può restare aperto con comunicazione al Prefetto?</p>	<p>Potrebbe rientrare nelle attività non previste ma essenziali alla prosecuzione di quelle autorizzate. E' necessario effettuare la comunicazione al Prefetto, che eventualmente imporrà la chiusura laddove non ravvedesse rispettate le condizioni.</p>
<p>SRL immobiliare . La segreteria che sta da sola in amministrazione per gestire al minimo adempimenti e altro solo telefonicamente e on Line, è autorizzata ad andare in ufficio?</p>	<p>Supponendo che si tratti di ATECO 68.20 - Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing, no, l'attività deve essere sospesa. Potrà proseguire però in modalità agile (ovvero la segretaria potrà rispondere al telefono e gestire le comunicazioni on line a distanza, dal proprio domicilio)</p>
<p>Il dipendente che si occupa dell'aspetto amministrativo di un ristorante può comunque andare in ufficio?</p>	<p>Si ritiene che la risposta debba essere negativa. L'attività di ristorazione è sospesa, e vi è comunque la previsione generale di sospendere tutte le attività non indispensabili alla produzione. L'attività amministrativa potrà però proseguire in modalità agile.</p>
<p>E chi non è inquadrato come professionista ma come impresa di servizi pur sempre svolgendo il lavoro dello studio professionale?</p>	<p>Occorre verificare il codice ATECO. Se non rientra tra quelli autorizzati ai sensi dell'allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020 l'attività deve essere sospesa.</p>

Domanda per attività che possono stare aperte: pasta all'uovo, negozi di prodotti cura persona, tipo Acqua e Sapone, ferramenta	Sì, vedasi allegato 1 D.P.C.M. 11 marzo 2020, espressamente richiamato dal D.P.C.M. 22 marzo 2020. Verificare attentamente i codici ATECO.
Un'officina meccanica che fa componenti per altre imprese di settori disparati, compreso alimentare e farmaceutico cosa devono fare ora che hanno tolto il codice ATECO 25??	L'art. 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, lettera d), prevede che sono consentite anche le attività non espressamente elencate all'allegato 1 che sia funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di quelle essenziali, a condizione che venga effettuata una comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l'attività produttiva, nella quale devono essere espressamente indicate le imprese e le amministrazioni (servizi di pubblica utilità) beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Effettuata la comunicazione, l'attività può proseguire, ma il Prefetto può disporre la sospensione se non ravvede il rispetto delle condizioni richieste.
Pizzeria e gastronomia esclusivamente da asporto può lavorare? Nel caso la risposta sia affermativa la consegna solo nel comune di lavoro?	Sì. Quanto al comune alcune amministrazioni oppongono tale eccezione, che tuttavia non appare in linea con le disposizioni ministeriali, tant'è che l'e-commerce, per esempio, prosegue su tutto il territorio nazionale.
Le attività di ristorazione chiuse al pubblico possono continuare a fare esclusivamente le consegne a domicilio?	Esatto
Buongiorno, ristoranti e pasticcerie possono operare con consegne a domicilio o devono chiudere sino al 03/04/2020?	Locali chiusi fino al 3 aprile, prosegue la possibilità di effettuare consegne a domicilio

<p>Una ferramenta, che sembrerebbe può essere aperta in virtù dello scorso decreto, può vendere pellet ai privati cittadini?</p>	<p>Il Decreto 11 marzo autorizza il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico codice ATECO: 47.52.10</p> <p>La rivendita di pellet, invece, rientra nell'ATECO Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento - 47.78.40 - Entrambe le attività sono consentite ai sensi dell'allegato 1 D.P.C.M. 11 marzo 2020</p>
<p>I dipendenti degli studi professionali che vengono da comuni diversi possono raggiungere lo studio?</p>	<p>Sì, con autocertificazione per esigenze di lavoro che precisi il codice ATECO dello studio professionale (69....)</p> <p>Per le regioni Piemonte e Lombardia, in attesa di chiarimenti, si consiglia di aggiungere nell'autocertificazione la precisazione che ci si reca in studio in ragione di scadenze indifferibili.</p>
<p>Le attività di vendita PC, stampanti e articoli per le telecomunicazioni codice ATECO 47, sono soggette a chiusura?</p>	<p>Il Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4) è autorizzato in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020</p>
<p>Il commercio elettronico secondo il punto c del decreto possono lavorare anche se non inseriti in allegato 1?</p>	<p>Il punto c) del D.P.C.M. 22 marzo si riferisce al lavoro agile, non al commercio elettronico in quanto tale. Se un'attività all'ingrosso vende anche via internet al dettaglio, tale attività può proseguire in ragione di quanto disposto dall'allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020</p>
<p>Ma le attività consentite dal decreto dell'11 marzo continuano a restare aperte? Il decreto del 23 aggiunge altre categorie (industrie e commerci ingrosso) o mi sbaglio?</p>	<p>Esatto, il decreto del 22 marzo introduce nuovi obblighi di sospensione a quelli introdotti dal decreto del 11 marzo. In entrambi i casi sono previste eccezioni, che restano in vigore.</p>

Gelateria che consegna a domicilio potrebbe lavorare??	Sì, ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020
Manutenzione ordinaria in stabilimenti balneari?	Occorre verificare attentamente il codice ATECO dell'attività svolta, se non rientra nell'allegato 1 D.P.C.M. 22 marzo 2020 l'attività deve essere sospesa e per essa non si ravvede nemmeno la possibilità di comunicazione al Prefetto, posto che lo stabilimento balneare non è certamente tra le attività essenziali.
Laboratorio di dolci può fare solo domicilio?	Esatto, nel rispetto delle norme igienico sanitarie anche per quanto riguarda confezionamento e consegna (D.P.C.M. 11 marzo 2020)
Le aziende che devono chiudere il 25/3 possono continuare a vendere online ??	Il commercio a distanza al dettaglio è sempre autorizzato ai sensi dell'allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020
Gli agenti immobiliari rientrano nelle attività aperte?	Attività di mediazione immobiliare codice ATECO: 68.31.00 Attività sospesa in quanto non presente in allegato 1 D.P.C.M. 22 marzo 2020 e non si tratta di attività professionale.
Tabaccherie e parafarmacie possono rimanere aperte anche se in elenco non figura il codice 47?	Sì, restano valide le disposizioni D.P.C.M. 11 marzo 2020.
I negozi che vendono protesi acustiche e batterie devono restare aperte?	Fermo restando la verifica dell'attività, il D.P.C.M. 11 marzo 2020 prevede la possibilità di proseguire l'attività al dettaglio con riferimento al commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati. Non si tratta comunque di un obbligo, bensì di una facoltà.

Una tantum 600 euro. Possono usufruirne anche le attività aperte?	Si il Decreto non discrimina tra attività aperte e chiuse, il requisito discende dall'iscrizione all'INPS e dal rispetto dei requisiti previsti dal Decreto (es. non si deve trattare di soggetto pensionato).
I falegnami e i marmisti possono restare aperti come con il precedente decreto?	Non si tratta di attività autorizzate dagli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020; quindi occorre verificare il codice ATECO e se non rientra in quelli di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, l'attività deve essere sospesa.
Forniture fiori per onoranze funebri, possono lavorare?	Ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020, i locali devono essere chiusi al pubblico, ma è consentita la consegna a domicilio.
E-Commerce per vendita calzature?	Il commercio al dettaglio via internet è sempre consentito (D.P.C.M. 11 marzo 2020).
Gli agenti e rappresentanti di commercio?	Non esiste una risposta univoca: gli agenti e rappresentanti vengono identificati da codici ATECO a seconda del settore di esercizio. Occorre quindi verificare il codice e raffrontarlo con l'elenco allegato 1 D.P.C.M. 22 marzo 2020 per verificare se l'attività possa proseguire.
Il commercio all'ingrosso di impianti di videosorveglianza devono chiudere?	Occorre verificare il codice ATECO e raffrontarlo con l'elenco allegato 1 D.P.C.M. 22 marzo 2020 per verificare se l'attività possa proseguire. Se non rientra, ma si ritiene che l'attività sia essenziale per attività a loro volta identificate come essenziali, è possibile effettuare comunicazione al Prefetto.
Ma i benzinai non sono stati inseriti nell'elenco del Decreto 22 marzo 2020?	Per i benzinai il riferimento è al precedente decreto dell'11 marzo, che resta pienamente in vigore.

<p>Art. 1, comma 4, D.P.C.M. 22.03.2020 - Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.</p> <p>Quindi non solo spedizioni, ma tutte le attività necessarie per sospendere la produzione in sicurezza e senza danni?</p>	<p>Esatto. Esempio tipico è quello dello spegnimento dei grandi impianti.</p>
<p>Un'agenzia di pratiche automobilistiche codice ATECO 829940, non rientra nelle attività autorizzate alla prosecuzione dell'attività ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020. L'agenzia però riferisce che si tratta di attività soggetta a scadenze, e che se le pratiche non vengono espletate entro 30 giorni è passibile di ritiro della licenza. La titolare vorrebbe recarsi in ufficio perché non ha modo di operare da remoto, ma a mio avviso non avrebbe una giustificazione valida da indicare nell'autocertificazione (l'agenzia è in comune diverso da quello dell'abitazione). Possono sospendere la licenza?</p>	<p>Alla luce delle disposizioni del Decreto 22 marzo 2020, ed in considerazione del codice ATECO, effettivamente l'attività deve essere sospesa. Attenzione! Fino al 25 può comunque lavorare per portare a termine le attività in corso, e questa è una opportunità da sfruttare. Decorso questo termine, l'unica alternativa possibile, ammesso che si tratti di pratiche fondamentali per il prosieguo di filiere essenziali, è effettuare una comunicazione al Prefetto.</p> <p>Diversamente, è evidente che eventuali sospensioni della licenza dovranno essere gestite alla luce della situazione emergenziale.</p>
<p>Gli artigiani edili possono continuare a lavorare?</p>	<p>La locuzione "artigiani edili" può comprendere innumerevoli attività, contraddistinte da diversi codici ATECO. Ad esempio, Attività non specializzate di lavori edili (muratori), codice ATECO 43.39.01 è attività non compresa nell'allegato 1 D.P.C.M. 22 marzo 2020, e quindi deve essere sospesa.</p> <p>Primariamente, quindi, la verifica deve essere fatta in base al codice ATECO.</p>

Se non presente nell'allegato 1 resta la possibilità di proseguire l'attività **se funzionale al proseguimento delle attività essenziali**. In questo caso, però, occorre prima di tutto fare la comunicazione al Prefetto, come meglio evidenziato nella presente trattazione. Dopo la comunicazione l'attività può proseguire, ma potrebbe essere imposto lo stop dal Prefetto se dalla verifica delle dichiarazioni rese non si ravveda giustificazioni valide alla prosecuzione.